

**Progetto di scissione parziale proporzionale della “MT ECOSERVICE s.r.l. con socio unico”
a favore della “MORETTO HOLDING s.r.l. con socio unico”**

Al fine di separare il compendio immobiliare dal comparto industriale la **MT ECOSERVICE s.r.l.** con socio unico ritiene opportuno apportare parte del suo patrimonio a favore della società beneficiaria di nuova costituzione **Moretto holding s.r.l.** con socio unico.

Si intende perseguire tale scopo, mediante una scissione parziale proporzionale, a seguito della quale la suddetta società beneficiaria di nuova costituzione eserciterà un'attività immobiliare, mentre la scissa continuerà la propria attività industriale.

1. Le società partecipanti alla scissione

- La “MT Ecoservice s.r.l.”, con sede sociale in Fiume Veneto (PN), Via Malignani n.23, svolgente attività di riparazione e manutenzione di macchine per impieghi speciali, quali spazzatrici e rifiuti, noleggio di autoveicoli senza conducente, ritiene opportuno scindere parte del suo patrimonio, dando vita alla:
- “Moretto holding s.r.l. con socio unico”, con sede in Chions (PN), Via Bannia n.8. La Moretto holding s.r.l., risulta quindi essere la società beneficiaria di parte del patrimonio della società MT Ecoservice s.r.l.

2. Atto costitutivo e statuto della società beneficiaria

A seguito della scissione la società MT Ecoservice s.r.l. continuerà ad esistere.

Ai sensi dell'art. 2506 – bis c.c., si riportano l'atto costitutivo e lo statuto della neo - costituita società beneficiaria Moretto holding s.r.l.:

1 ATTO COSTITUTIVO

ARTICOLO 1 Dal signor MORETTO STEFANO, domiciliato a Chions (PN), Via Bannia n.8, C.F. MRT SFN 69E21 G888Y, è costituita una Società a responsabilità limitata denominata: **MORETTO HOLDING s.r.l.** con sede in Chions (PN), Via Bannia n.8. L'Organo Amministrativo potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze o succursali in Italia o all'estero.

ARTICOLO 2 La durata della Società è indeterminata e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata una o più volte con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci e con i quorum di legge.

ARTICOLO 3 L'attività prevalente della Società è l'attività edilizia ed immobiliare in genere ed in particolare:

- holding intesa nella sua più ampia accezione mediante l'assunzione e la gestione, sia in Italia che all'Estero, di partecipazioni, eventualmente anche totalitarie, in altre imprese, società e/o enti aventi carattere di stabile investimento;
- la valorizzazione, il godimento (anche attraverso la locazione in proprio, purché non finanziaria), e comunque la gestione nonché l'eventuale vendita degli immobili di cui la società, a qualunque titolo, abbia o acquisisca la proprietà o altro diritto reale, anche di godimento, e/o la disponibilità.

L'acquisizione e alienazione in qualsiasi forma di beni immobili di ogni genere e tipo: civili, commerciali, industriali, terreni e aree edificabili, non edificabili, ecc. costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione, locazione in proprio

(purché non finanziaria) di beni immobili di ogni genere e tipo; bonifica e/o urbanizzazione di aree; promozione, sviluppo e realizzazione di progetti e complessi edilizi.

La società comunque si obbliga a non esercitare direttamente ogni attività riservata a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi;

- l'acquisto, l'assegnazione e l'aggiudicazione alle aste immobiliari e fallimentari;

La Società potrà, ma solo se in via strumentale, non prevalente nè esclusiva rispetto all'oggetto sociale, occuparsi di tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie e bancarie, anche allo scoperto, ad esso inerenti (esclusa la raccolta del risparmio), assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e purchè aventi attività affine o complementare al presente oggetto sociale e con il rispetto del Decreto Legislativo 197 del 1991.

ARTICOLO 4 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) diviso in quote di conferimento, come per legge, e viene sottoscritto dai soci come segue:

- MORETTO STEFANO una quota di Euro 10.000,00 = pari al 100% del capitale sociale.

ARTICOLO 5 La società sarà amministrata alternativamente da un Amministratore Unico, da due Amministratori con firma congiunta e/o disgiunta o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero variabile di membri da tre a sette, secondo quanto deciso dall'assemblea dei soci o, in sede di costituzione, dai soci fondatori. L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo fissato di volta in volta dall'Assemblea ordinaria e la prima volta in sede di atto costitutivo. L'assemblea costitutiva dei soci delibera che la società venga amministrata da un Amministratore Unico che viene nominato nella persona del signor MORETTO STEFANO come sopra meglio generalizzato, che presente accetta la carica conferita. Allo stesso spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, senza alcun limite. L'Organo Amministrativo dura in carica a tempo indeterminato e così fino a revoca o dimissioni.

ARTICOLO 6 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31/12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2025. Gli utili netti, prelevata la riserva di legge, saranno destinati secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci che approva il bilancio ai sensi dell'articolo 2478 bis del Codice Civile.

STATUTO della Società: MORETTO HOLDING s.r.l.

Articolo 1

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata: "MORETTO HOLDING s.r.l.",

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di Chions.

Il trasferimento della sede in altro Comune o all'estero costituisce modificazione dell'atto costitutivo ed è riservato alla decisione dei soci, con le modalità di cui agli articoli 2479 e 2479 bis del codice civile.

La modificazione, nell'ambito dello stesso Comune dell'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sede della società è decisa dall'organo amministrativo. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'articolo 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

La società potrà istituire altrove sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze ovvero sopprimerle.

Articolo 3

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- holding intesa nella sua più ampia accezione mediante l'assunzione e la gestione, sia in Italia che all'Estero, di partecipazioni, eventualmente anche totalitarie, in altre imprese, società e/o enti aventi carattere di stabile investimento;
- la valorizzazione, il godimento (anche attraverso la locazione in proprio, purché non finanziaria), e comunque la gestione nonché l'eventuale vendita degli immobili di cui la società, a qualunque titolo, abbia o acquisisca la proprietà o altro diritto reale, anche di godimento, e/o la disponibilità.

L'acquisizione e alienazione in qualsiasi forma di beni immobili di ogni genere e tipo: civili, commerciali, industriali, terreni e aree edificabili, non edificabili, ecc. costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione, locazione in proprio (purché non finanziaria) di beni immobili di ogni genere e tipo; bonifica e/o urbanizzazione di aree; promozione, sviluppo e realizzazione di progetti e complessi edilizi.

La società comunque si obbliga a non esercitare direttamente ogni attività riservata a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi;

- l'acquisto, l'assegnazione e l'aggiudicazione alle aste immobiliari e fallimentari;

La società, in via non prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto, e quindi in via meramente occasionale, potrà altresì compiere le operazioni immobiliari, commerciali, industriali e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie e mobiliari, che il proprio organo amministrativo reputasse necessarie, utili od opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale primario suindicato.

La società, entro i limiti sopra enunciati, e quindi in funzione del conseguimento del proprio oggetto sociale principale, potrà, in particolare, compiere:

- operazioni di finanziamento dal lato passivo, anche mediante stipulazione di contratti di mutuo con concessione di garanzie reali su beni immobili di proprietà sociale;
- operazioni di apertura di rapporti bancari di conto corrente;
- operazioni aventi ad oggetto la concessione di fidejussioni con limiti massimi di garanzia prestabiliti; di avalli; di garanzie in genere, anche reali, a favore di chiunque, sia nell'interesse della società che di terzi;
- operazioni di assunzione, allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento presso il pubblico, diretta ed indiretta, di interessenze e/o quote di partecipazione, in altre società italiane od estere, costituite o costituende, aventi scopi affini o analoghi al proprio, sempreché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti - di fatto - modificato l'oggetto sociale sopraesposto.

Tutte le suddette attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

Articolo 4

La durata della società è a tempo indeterminato. A ciascuno dei soci compete il diritto di recesso in ogni momento, da esercitarsi con un preavviso di almeno centottanta giorni.

Titolo II

Capitale - Conferimenti - Partecipazioni

Articolo 5

La qualità di socio costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo e al presente Statuto. Il domicilio dei soci per quel che concerne il loro rapporto con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese ovvero, in difetto, formalmente comunicato dai soci alla società al momento della sottoscrizione ovvero dell'acquisto della partecipazione (e salvo formale comunicazione di successive variazioni).

Il capitale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di prestazione d'opera o servizi, gli obblighi assunti dal socio dovranno essere garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria, o con il versamento da parte del socio, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

I conferimenti sono regolati dagli articoli 2464 e seguenti codice civile.

Le partecipazioni dei soci sono determinate ai sensi del successivo Articolo 9.

Articolo 6

La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi disponibili in bilancio. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi, in tutto o parte, dell'importo in aumento e con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile. Il diritto di opzione non può essere escluso né limitato nell'ipotesi di aumento di capitale per perdite al di sotto del limite legale, disciplinata dall'articolo 2482 ter codice civile.

La deliberazione assembleare determina l'eventuale sovrapprezzo, le modalità e i termini di esercizio del diritto di sottoscrizione e l'eventuale esclusione del diritto di opzione. I termini di sottoscrizione non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

La deliberazione disciplina altresì le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della porzione di aumento rimasta inoptata.

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle decisioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di

comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

Articolo 7

I versamenti dei soci a favore della società possono dar luogo, a seconda delle situazioni, ad anticipazioni in conto capitale, a finanziamenti remunerativi di interessi ad un tasso di volta in volta deciso dai soci, a finanziamenti non produttivi di interessi. Salvo diversa determinazione, i versamenti devono considerarsi infruttiferi.

I suddetti versamenti dei soci devono essere sempre realizzati in aderenza alla normativa che li consente.

In particolare, l'acquisizione da parte della società di fondi con obbligo di rimborso, in qualsiasi forma, anche presso i soci e i dipendenti, avverrà nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 8

Per le decisioni di riduzione del capitale si applicano gli articoli 2482 e seguenti del codice civile.

In caso di riduzione del capitale per perdite, la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea: ai soci è consentito prenderne visione e richiederne copia.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

Articolo 9

La quota di partecipazione alla società di ciascun socio è proporzionale al conferimento apportato.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 10

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte, con le limitazioni di cui infra.

La trasferibilità con effetto verso la società delle partecipazioni sociali, o dei diritti di opzione in caso di aumento di capitale, è subordinata all'osservanza di quanto appresso stabilito. Peraltro, l'intestazione di partecipazioni sociali a società fiduciarie operanti ai sensi della legge n. 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni, la reintestazione da parte di società fiduciarie in capo al proprio fiduciante e il trasferimento da società fiduciaria ad altra società fiduciaria per conto dello stesso fiduciante non sono soggetti ai divieti e limiti come infra previsti in caso di trasferimento di partecipazioni sociali.

Il mancato rispetto delle modalità e dei termini appresso indicati comporterà la non opponibilità del trasferimento nei confronti della società; per cui l'acquirente, a qualsiasi titolo, non sarà

legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni trasferite o sottoscritte in aumento. Su richiesta dell'interessato, l'organo amministrativo dovrà rilasciare senza indugio una dichiarazione attestante la corretta osservanza della procedura appresso stabilita, e la conseguente libera trasferibilità della partecipazione sociale ovvero dei diritti di opzione.

In ogni caso spetta al socio o ai suoi eredi o legatari il diritto di recesso ai sensi di legge.

DIRITTO DI PRELAZIONE - In ogni caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, o dei diritti di opzione in caso di aumento di capitale, è riservato ai soci il diritto di prelazione, da esercitarsi globalmente, per la totalità delle partecipazioni o dei diritti trasferendi, secondo le modalità di cui appresso.

Le quote di partecipazione nella società ovvero i diritti di opzione potranno essere peraltro trasferiti liberamente in caso di rinuncia, espressa ed in forma scritta, da parte di tutti gli altri soci ad ogni diritto di prelazione ad essi spettante.

Tutte le comunicazioni effettuate ai fini del presente articolo dovranno essere eseguite dagli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed indirizzate all'organo amministrativo. Entro dieci giorni dal ricevimento, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad inoltrare agli interessati, pure a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le comunicazioni ricevute, come quelle a cui esso stesso sia diversamente tenuto.

a) Casi di operatività della prelazione - In ipotesi di cessione, totale o parziale, di una partecipazione, ovvero dei diritti di opzione in caso di aumento di capitale, l'alienante dovrà preventivamente comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo, indicando l'eventuale acquirente, il prezzo e le relative condizioni.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, l'alienante dovrà comunque comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo, indicando un prezzo in denaro per l'eventuale esercizio della prelazione da parte degli altri soci.

In tutte le ipotesi sopra previste, l'organo amministrativo provvederà ad informarne senza indugio gli altri soci, che potranno esercitare il diritto di prelazione, secondo le modalità ed i termini appresso stabiliti.

b) Modalità di esercizio del diritto - Gli altri soci avranno diritto di acquistare la partecipazione, ovvero i diritti di opzione, in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, al prezzo ed alle condizioni contenuti nella comunicazione dell'alienante; a tal fine essi dovranno confermare all'organo amministrativo tale loro volontà entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da quest'ultimo ad essi indirizzata.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non intenderà esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intenderanno valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

L'organo amministrativo dovrà comunicare all'alienante entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione, il nominativo dei soci che abbiano dichiarato di voler esercitare la prelazione loro spettante, e la quota che ciascuno di essi intende acquistare.

c) Nomina di un arbitratore - Qualora nella comunicazione dell'alienante non venga indicato alcun prezzo, ovvero qualora il prezzo indicato non venga ritenuto congruo da parte dei soci che dichiarino di essere interessati all'acquisto, questi ultimi potranno chiedere - contestualmente alla dichiarazione di essere interessati ad esercitare il diritto di prelazione loro spettante - che venga nominato un arbitratore il quale stabilisca il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi.

L'arbitratore sarà nominato su istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili competente per il luogo ove ha sede la società.

Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tener conto di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, nonché del valore dell'eventuale corrispettivo non in denaro offerto dall'acquirente indicato nella comunicazione.

L'arbitratore, entro il termine di venti giorni dal momento in cui avrà ricevuto l'incarico, dovrà comunicare all'organo amministrativo la determinazione del prezzo di cessione.

L'organo amministrativo comunicherà senza indugio la determinazione arbitrale all'alienante ed ai soci interessati; dal ricevimento di tale comunicazione decorrerà un ulteriore termine di dieci giorni entro il quale i soci dovranno confermare all'organo amministrativo la loro volontà di esercitare il diritto di prelazione.

L'organo amministrativo dovrà comunicare all'alienante entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione, il nominativo dei soci che abbiano dichiarato di voler esercitare la prelazione loro spettante, e la quota che ciascuno di essi intende acquistare.

Il costo dell'arbitraggio sarà a carico dei soci che eserciteranno il diritto di prelazione, in proporzione all'entità della partecipazione rispettivamente acquistata; in caso di mancato esercizio della prelazione, sarà a carico dei soci che avevano dichiarato di essere interessati all'acquisto, in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale; qualora invece il prezzo determinato dall'arbitratore risulti inferiore di oltre il venti per cento al prezzo indicato nella comunicazione dell'alienante il costo dell'arbitratore sarà a carico di questi ultimi.

Qualora i diritti di prelazione spettanti ai soci non vengano esercitati, ovvero vengano esercitati solo per una parte della partecipazione o dei diritti di opzione, l'alienante potrà cedere liberamente la partecipazione sociale ovvero i diritti di opzione all'acquirente indicato nella comunicazione.

Articolo 11

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete ai soci che non abbiano consentito alle decisioni relative a:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- fusione o scissione della società;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede all'estero;

- eliminazione di una o più cause di recesso;
- compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468 quarto comma codice civile;
- aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi;
- qualora operino clausole portanti limitazioni alla libera trasferibilità delle quote;
- con un preavviso di almeno centottanta giorni, in caso di proroga del termine di durata della società; ovvero qualora la durata sia convenuta a tempo indeterminato;
- entro i successivi novanta giorni, in caso di modifiche dell'atto costitutivo introduttive o soppressive di clausole compromissorie.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater codice civile.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'organo amministrativo entro un mese dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- in caso di decisione dei soci o di delibera degli amministratori non soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, è stata trascritta nel relativo libro la decisione che legittima il diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate con avviso di ricevimento inviate dal socio recedente.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'articolo 2473 terzo e quarto comma codice civile.

Titolo III

Decisioni dei soci

Articolo 12

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 secondo e terzo comma codice civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- 6) la riduzione del capitale per perdite nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 2482 bis e all'articolo 2482 ter del codice civile;
- 7) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 8) le decisioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 primo comma codice civile in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione, e quelle che modificano tali deliberazioni

Le decisioni in ordine alle materie di cui ai precedenti punti 4), 5), 6), 7) e 8) dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267/1942.

Le decisioni dovranno altresì essere assunte in forma assembleare quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 13

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

- di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto"; ovvero
- di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte con firma digitale certificata.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non potrà intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 codice civile e la relativa documentazione dovrà essere conservata dalla società.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci in forma non assembleare deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce.

Articolo 14

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominati, al collegio sindacale e al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti alternativamente:

- a) lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, fornita di avviso di ricevimento;
- b) messaggio telefax o di posta elettronica, purché risulti in modo idoneo l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; i messaggi di convocazione per posta elettronica dovranno essere sottoscritti con firma digitale certificata.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare; nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Articolo 15

Possono intervenire all'assemblea coloro che rivestano la qualità di socio secondo le risultanze del Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche da non soci. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi e degli organi di controllo.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dall'assemblea. Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;

- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio.

L'assemblea potrà svolgersi anche con soggetti intervenienti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in forma di audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare a condizione che:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo; in tale luogo si intenderà svolta la riunione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione.

Articolo 16

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Titolo IV

Amministrazione

Articolo 17

La società è amministrata da uno o più amministratori, fino ad un massimo di tre, nominati su decisione dei soci assunta ai sensi dell'articolo 2479 codice civile, anche tra i non soci; gli

amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti o esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, ovvero essere amministratori o direttori generali di società concorrenti; salvo il consenso espresso dai soci all'atto della nomina.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
- se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Gli amministratori dovranno in ogni caso adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta e in particolare sono loro riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge e dallo statuto societario riservate all'assemblea o dalla decisione dei soci.

Articolo 18

Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o in altro diverso luogo, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno metà dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire almeno otto giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno quattro giorni prima, purché risulti in modo idoneo l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti espressi nelle adunanze del Consiglio, prevale il voto del Presidente, purché il Consiglio sia composto da più di due membri.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione della riunione;
- l'identità degli intervenuti;
- il risultato della votazione;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso, in quanto sia fatta richiesta di verbalizzazione delle motivazioni medesime.

L'assemblea potrà svolgersi anche con soggetti intervenienti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in forma di audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare a condizione che:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo; in tale luogo si intenderà svolta la riunione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione.

Articolo 19

Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

- a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto"; ovvero
- b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano state apposte con firma digitale certificata.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non potrà intercorrere un periodo superiore a quindici giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni dell'organo amministrativo devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto ai sensi dell'articolo 2478 codice civile e la relativa documentazione deve essere conservata dalla società.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche con soggetti intervenienti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in forma di audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri; in particolare a condizione che:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, ove potranno recarsi gli intervenienti;
- il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo; in tale luogo si intenderà svolta la riunione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione.

Articolo 20

Gli articoli del presente statuto che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad una pluralità di amministratori che non costituiscono consiglio.

Articolo 21

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno alla nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 22

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 codice civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio, i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società spettano, disgiuntamente o congiuntamente, agli amministratori a ciò abilitati dalla deliberazione di nomina.

Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti. In tal caso la decisione è rimessa alla maggioranza dei soci, determinata secondo la quota di partecipazione di ciascuno al capitale della società.

Articolo 23

L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società in capo ai singoli amministratori, in via disgiuntiva o congiuntiva, è determinata dalla deliberazione di nomina. In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Gli amministratori possono nominare istitori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. In tal caso, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 24

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati con decisione dei soci all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Titolo IV

Controlli e revisione legale - Bilancio - Utili

Articolo 25

La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477 c.c., un Organo di Controllo o un Revisore.

Nei casi in cui è prevista obbligatoriamente la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore, lo stesso può assumere, sulla base della decisione dei soci, anche forma collegiale.

Ove nominato, l'Organo di Controllo avrà competenze e poteri previsti per il collegio sindacale nella disciplina legislativa in materia di società per azioni ed in particolare potrà svolgere anche l'attività di revisione legale dei conti salvo i casi previsti dalla legge.

Ove nominato, si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di audiocomunicazione e/o telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di Organo Amministrativo.

Articolo 26

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Detto termine sarà di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso, gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile le ragioni della dilazione.

Il termine per la presentazione del bilancio sarà ugualmente di centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

La ripartizione degli utili in capo ai singoli soci avverrà in conformità alle previsioni di cui al superiore articolo 9.

Titolo V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 27

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Titolo VI

Comunicazioni - Rinvio

Articolo 28

Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate, nelle forme di volta in volta previste, ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal Registro delle Imprese ovvero, in difetto, formalmente comunicati dai soci alla società al momento della sottoscrizione ovvero dell'acquisto della partecipazione (e salvo formale comunicazione di successive variazioni); le comunicazioni a mezzo posta elettronica dovranno essere sottoscritte con firma digitale certificata.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.

Le comunicazioni da parte della società agli amministratori, ai sindaci, al revisore ed ai liquidatori devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, anche all'indirizzo formalmente comunicato alla società.

ARTICOLO 29

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

3. Rapporto di concambio e conguagli in denaro

Ai soci della società scissa MT ECOSERVICE s.r.l. verranno assegnate le quote della società MORETTO HOLDING s.r.l. in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa. In particolare, poiché non si è in presenza di società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito, ed il valore economico del patrimonio netto della società beneficiaria. I diecimila euro di capitale sociale della neo – costituita società, sono stati così sottoscritti in misura paritetica dai soci, determinando una partecipazione al capitale pari al 100%, in linea con quanto già avviene nella società scissa.

4. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria

Ai fini della scissione, non si è reso necessario procedere alla riduzione del capitale sociale della società scissa MT ECOSERVICE s.r.l., che rimane pari ad € 100.000,00. La riduzione di patrimonio verificatasi in capo alla scissa per effetto della scissione, infatti, ha intaccato solo le riserve. Nello specifico, le riserve sono state decurtate per un ammontare pari ad € 738.255,77; parte degli € 738.255,77 sono stati poi riallocati a capitale sociale in capo alla beneficiaria, mediante una sottoscrizione paritetica dei soci come meglio specificato al precedente punto 3.

5. Data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle partecipazioni della società beneficiaria MORETTO HOLDING s.r.l. assegnate ai soci della società scissa MT ECOSERVICE s.r.l.

Le partecipazioni della società MORETTO HOLDING s.r.l., in oggetto, avranno godimento dalla data di efficacia della scissione, di cui al successivo punto 6.

6. Data di effetto della scissione

La scissione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dalla data di iscrizione dell'atto di scissione, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese in cui è iscritta la società beneficiaria.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione. Poiché, in virtù del quarto comma dell'art. 2506 – ter c.c., non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si intendono approfondire i motivi economici che hanno indotto all'esecuzione della scissione, soffermandosi, in particolare, sull'assenza di profili di elusività nell'operazione, alla luce del Parere n. 24, reso dal Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive in data 25 luglio 2006. Come accennato all'inizio, la finalità dell'operazione è quella di riorganizzare l'attività d'impresa, separando l'attività industriale da quella immobiliare. La costituzione di due entità, ognuna preposta ad una specifica attività, dovrebbe consentire un'allocazione ottimale degli assets materiali ed immateriali che potranno essere meglio valorizzati nei confronti di terzi, al fine di acquisire risorse economico – finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti, anche coinvolgendo nuovi partners nelle specifiche attività d'interesse. Nel citato parere il Comitato per l'applicazione delle norme antielusive ha ritenuto non elusiva una scissione parziale proporzionale, attuata come segue:

1. separando l'attività industriale e commerciale da quella immobiliare;
2. i valori dei cespiti "trasmessi" alla beneficiaria sono rappresentati dai costi storici presenti nella società scissa;
3. le motivazioni economiche sono costituite dall'ottimizzare e controllare la redditività delle due attività e di sviluppare meglio le stesse;
4. l'operazione non appare preordinata alla successiva cessione delle partecipazioni societarie nella beneficiaria, allo scopo di spostare la tassazione dei beni di primo grado ai beni di secondo grado (quote di partecipazione) soggetti al meno oneroso regime di tassazione delle plusvalenze di carattere finanziario;
5. l'operazione non è preordinata a trasferire il controllo della società scissa ad eventuali nuovi soci.

Alla luce della pronuncia del Comitato, si evidenzia come la presente operazione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività. L'obiettivo dell'operazione, infatti, è quello di ottimizzare la gestione del compendio immobiliare, alleggerendo al contempo il rischio d'impresa in capo alla società scissa. Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione, passeranno alla beneficiaria in continuità dei valori contabili. Infine, cosa più importante, non è prevista nel breve termine alcuna alterazione della compagine societaria, sia nella scissa che nella beneficiaria.

9. Elementi patrimoniali

Ai sensi del primo comma dell'art. 2506-bis c.c., gli elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria MORETTO HOLDING s.r.l. sono i seguenti:

ATTIVITA'	
Terreni	248.672,86 €
<i>Fabbricati</i>	683.254,90 €
- <i>fondo amm.to Fabbricati</i>	- 77.765,59 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	854.162,17 €
Banca c/c Unicredit	20.017,00 €

TOTALE ATTIVITA'	874.179,17 €
PASSIVITA'	
<i>Fondo TFM amministratori</i>	<i>100.000,00 €</i>
<i>Finanziamento Unicredit</i>	<i>35.923,40 €</i>
TOTALE DEBITI	135.923,40 €
TOTALE PASSIVITA'	135.923,40 €
PATRIMONIO NETTO	738.255,77 €
di cui CAPITALE SOCIALE	10.000,00 €
RISERVE	728.255,77 €

In particolare:

in Comune di Fiume Veneto, via Arturo Malignani, n. 23, fabbricato industriale censito al NCEU come segue:

Comune di Fiume Veneto
Catasto Fabbricati
Foglio 16

Mappale 242, via Arturo Malignani, n. 23, piano T-1, categoria D7, R.C. Euro 10.126,40.

Trattasi del terreno sottostante l'immobile iscritto in contabilità per € 248.672,86; mentre il fabbricato è iscritto in contabilità al valore di € 683.254,90.

Conto corrente attivo bancario presso la banca Unicredit.

Debiti:

Fondo TFR amministratori per € 100.000,00.

Finanziamento Unicredit con la filiale Unicredit di Portogruaro per residui € 35.923,40.

Patrimonio netto: come evidenziato nei punti precedenti, ai fini della riduzione del patrimonio netto della società scissa, non si è reso necessario intaccare il capitale sociale. La riduzione è avvenuta infatti intaccando unicamente le riserve formatesi nel corso degli anni.

Tali riserve verranno ricostituite nel bilancio della società beneficiaria, ed in parte utilizzate per la formazione del capitale sociale.

10. Effetti fiscali: imposte dirette

Ai sensi dell'art.173 comma 1 Tuir la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in capo alla scissa (art.173 comma 5 Tuir), così come gli obblighi tributari relativi ai periodi anteriori alla data di efficacia dell'operazione (art.173 comma 12 Tuir).

Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento viene trasferito alla beneficiaria in base alla percentuale di attribuzione degli elementi patrimoniali ad essi correlati (art.173 comma 6 Tuir).

11. Effetti fiscali: imposte indirette

Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex.art.2 comma 3 lett.f) del DPR 633/1972.

12. Criteri di distribuzione delle quote delle società beneficiarie

I soci della società scissa riceveranno in proporzione alla loro partecipazione nella società MT ECOSERVICE s.r.l. quote di partecipazione della società MORETTO HOLDING s.r.l., così come indicato nei punti precedenti.

13. Criteri di distribuzione delle quote delle società beneficiarie

Il presente progetto di scissione viene pubblicato sul sito internet della società scissa "MT ECOSERVICE SRL", www.mtecoservice.it ai sensi dell'articolo 2506-bis ultimo comma del codice civile.

Fiume Veneto, lì 13/12/2024

L'Amministratore Unico, Moretto Stefano

